

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Testo coordinato con modifiche apportate con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34431/234 e dichiarata immediatamente esecutiva nella seduta del 18/12/1998
- deliberazione consiliare n. 29841/94 del 21.12.1999 esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. in data 27.12.1999 n. 11751.
- deliberazione G.C. 25295/295 del 20.11.2000, immediatamente eseguibile
- deliberazione consiliare n. 18560/125 del 3.10.2003, legalmente esecutiva
- deliberazione consiliare n. 8302/95 del 26.4.2004, legalmente esecutiva
- deliberazione consiliare n. 5713/73 del 12.4.2005, legalmente esecutiva.
- deliberazione consiliare n. 5022/64 del 23.3.2011, legalmente esecutiva
- deliberazione consiliare n. 11264/136 del 18.7.2011, legalmente esecutiva
- deliberazione consiliare n. 21102/206 del 5.12.2011, legalmente esecutiva
- deliberazione consiliare n. 4848/62 del 2.4.2012, legalmente esecutiva
- deliberazione consiliare n. 4493/19 del 10.2.2014, legalmente esecutiva

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento

Articolo 2 Definizioni

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Articolo 4 Tipi particolari di occupazioni

Articolo 4 bis Occupazioni in Centro Storico

Articolo 4 ter Passi carrai

Capo 2° - IL PROCEDIMENTO

Articolo 5 Richiesta di occupazione

Articolo 5 bis occupazioni in centro storico

Articolo 6 Istruttoria della richiesta

Articolo 7 Contenuto e rilascio della concessione

Deposito cauzionale

Articolo 8 Rinuncia alla richiesta di occupazione

Articolo 9 Durata

Articolo 10 Titolarità della concessione

Articolo 11 Rinnovo e disdetta della concessione

Articolo 12 Obblighi del titolare della concessione

Articolo 13 Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione

Articolo 14 Decadenza della concessione

Articolo 15 Limiti delle occupazioni

Articolo 16 Occupazioni abusive

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 17 Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Articolo 18 Classificazione del suolo pubblico

Articolo 19 Determinazione del canone

Articolo 20 Modalità di applicazione del canone

Articolo 21 Soggetto passivo

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 22 Agevolazioni

Articolo 23 Non assoggettabilità

Articolo 23 bis Esenzione COSAP per gli esercizi commerciali ed artigianali siti in zone temporaneamente precluse al traffico a causa dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 24 Accertamento dell'entrata

Articolo 25 Versamento per occupazioni temporanee

Articolo 26 Versamento per occupazioni permanenti

Articolo 27 Rateizzazioni

Articolo 28 Riscossione coattiva

Articolo 29 Rimborsi

Articolo 30 Penalità

Articolo 31 Sanzioni

Articolo 32 Contenzioso

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 Disposizioni finali

Articolo 34 Disposizioni transitorie

ANNOTAZIONI

ALLEGATO A : cartografia

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento.

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 2, le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

2. Il Regolamento, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.vo citato, istituisce e disciplina il Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche, la misura dello stesso, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

Articolo 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

* per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ;

* per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

* per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;

* per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

*per "centro storico" la porzione di città storica così come individuata dagli strumenti urbanistici all'interno dell'esagono.

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.

1. Qualsiasi occupazione come sopra definita di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato.
3. Ai soli fini della durata dell'atto amministrativo concessorio e delle modalità di pagamento del canone, si distingue tra occupazioni permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno, e le stagionali da parte di commercianti su area pubblica;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Articolo 4 - Tipi particolari di occupazioni.

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con proprio atto individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
4. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate previo parere degli enti o degli uffici competenti se previsto
5. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare in materia pubblicitaria. Il canone per l'occupazione è determinato applicando la tariffa base per i metri lineari della proiezione a terra dello strumento pubblicitario.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, sempreché non intralcino il traffico.
7. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la

domanda al più presto anche via fax o via pec ; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.

8. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (1) che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore a 90 minuti non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio competente.

Articolo 4 bis - Occupazioni in Centro Storico

1. Le occupazioni in Centro Storico devono adeguarsi ai vari strumenti pianificatori emanati dalla amministrazione per valorizzare l'area storica della città.

2. Per quel che riguarda le distese di sedie e tavolini vanno osservate le prescrizioni in materia di elementi di arredo, di ombreggiatura, di riscaldamento, di illuminazione, di delimitazione e i complementi di arredo, previste nel "Piano di valorizzazione delle distese nel Centro Storico" .

3. Coloro che hanno rinnovato la distesa a partire dal primo gennaio 2004, dimostrandolo mediante presentazione di idonea documentazione da individuarsi a cura dei servizi competenti, hanno tempo fino al 31/12/2005 per adeguarsi.

In questo caso non potranno usufruire nel corso del 2005 delle riduzioni della COSAP previste dalla delibera.

Art. 4 ter "Passi carrai".

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche, ovvero soggette a servitù di pubblico transito.

2. E' definito altresì quale passo carraio ogni accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento od alla circolazione di veicoli ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione.

3. La realizzazione e modifica dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, ex articolo 3.3.8. "Passi carrai

ed uscite delle autorimesse” del RUE, nonché degli appositi regolamenti tecnici di cui l’amministrazione potrà dotarsi.

4. Per ogni passo carrabile su strada comunale è dovuto il canone di occupazione di suolo pubblico sull’area risultante dalla larghezza per la profondità convenzionale di un metro lineare. Sono compresi nelle aree comunali, ai fini dell’applicazione del canone i tratti di strada statali, regionali o provinciali, situati all’interno dei centri abitati. L’ammontare e le modalità di riscossione sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente. L’accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso sono soggetti, in quanto compatibili, alle disposizioni del titolo IV. Il pagamento del canone per occupazione permanente con passo carraio deve essere effettuato, a regime, nel termine previsto dall’art.26, ~~comma 3~~ e, nel periodo transitorio, nel termine che verrà fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Al fine della applicazione del canone, la misura fisica del passo carraio viene arrotondata per difetto alla prima cifra decimale.

5. Il soggetto passivo è il proprietario dell’area privata cui si accede attraverso passo carrabile. Nel caso che più proprietà/fondi si servano di un unico passo carraio/carrabile, il canone è dovuto in solido dai proprietari dell’area pertinenziale comune. In base al combinato disposto di cui agli articoli 1123, 1129, 1130 e 1131 del Codice Civile, per i passi carrai a servizio di aree condominiali, il pagamento del canone è richiesto direttamente all’amministratore del condominio, quale rappresentante dello stesso.

6. I proprietari delle aree pertinenziali ai passi carrai e gli Amministratori dei condomini, per le aree pertinenziali comuni ai passi carrai, hanno l’obbligo di provvedere alla comunicazione, all’apposito ufficio del Comune, per qualsiasi variazione della titolarità dell’immobile asservito dal passo carraio, entro un mese dalla intervenuta variazione.

7. Qualora l’occupazione sia superiore ai 10 metri lineari, la parte eccedente i 10 metri viene calcolata in ragione del 10%; per i passi carrai di accesso ai distributori di carburante il canone è ridotto nella misura del 30%.

8. Non sono soggetti al pagamento del canone relativo ai passi carrai gli accessi temporanei su strada in occasione di cantieri edili, gli accessi ai campi ad uso esclusivamente agricolo che non siano afferenti ad immobili censiti, ovvero che non rappresentino accesso ad abitazioni dalla pubblica via, i passi carrai dello Stato, delle Regioni, delle Province, e loro consorzi degli Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale “ONLUS”, aventi diritto alle agevolazioni previste indicati nel D. L. 460/97 per le sole attività istituzionali. Ai fini del presente articolo non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti, così come previsto dall’art.23 comma 1, lettere a) e b).

9. Non sono soggetti a canone i passi carrai che abbiano una dimensione inferiore a mq. 1,5. Gli accessi alla proprietà privata posti a filo del manto stradale e privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico sono soggetti al canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche solo in presenza del cartello indicatore del divieto di sosta nella zona antistante.

10. Non è altresì assoggettato al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico il proprietario esclusivo dell'area pertinenziale al passo carraio che sia residente e sia portatore di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996, in possesso del relativo contrassegno, purché il passo carraio sia specificatamente destinato al disabile stesso.

11. Gli accessi carrabili

- esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285, "Nuovo Codice della strada", e successive modificazioni e integrazioni;
- esistenti e oggetto di dichiarazione di regolarizzazione effettuata dagli aventi titolo ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 33638 del 7/11/1994;
- esistenti e facenti parte di interventi edilizi già autorizzati e che rispettino quanto contenuto nel titolo abilitativo;

sono autorizzati nello stato di fatto esistente e pertanto possono essere mantenuti eventualmente in deroga alle disposizioni tecniche.

Qualora si manifestino situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale può imporre l'adeguamento previsto dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione.

Il mancato adeguamento previsto dal punto precedente comporta il venir meno dei requisiti necessari per il mantenimento del passo carrabile.

Non possono in ogni caso essere mantenuti:

☞ i passi carrabili già oggetto di diniego alla data odierna o per i quali siano incorso le procedure sanzionatorie

☞ i passi carrabili non pertinenti a costruzioni dotate di titolo abilitativo alla data odierna.

12. Tutti i passi carrabili dovranno essere individuati dall'apposito cartello, che sarà rilasciato, gratuitamente, direttamente dall'Amministrazione Comunale all'atto del censimento eseguito nel corso del corrente anno 2011.

Capo 2° - IL PROCEDIMENTO

Articolo 5 - Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui alle definizioni di cui all'art 1, deve presentare apposita domanda secondo la modulistica predisposta dall'ufficio volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione e secondo le modalita' stabilite dall'Ente. Devono essere acquisite tutte le autorizzazioni , pareri , nulla osta previsti dalla normativa vigente

2. Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento entro i termini previsti dal “Regolamento per lo svolgimento del Procedimento Amministrativo” (2),salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza:

a) per le occupazioni per lavori , cantieri,traslochi ecc la domanda va presentata almeno 15 gg prima

b) per le domande relative alle distese la domanda va presentata almeno 30 gg prima dell'inizio del periodo richiesto

3. La domanda va presentata nelle modalita' previste e pubblicizzate sul sito comunale e deve contenere ,pena l'irricevibilita' :

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale/ partita iva nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta individuata su apposita planimetria della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;

e) la durata e la frequenza della occupazione;

f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;

g) qualora trattasi di evento / manifestazione deve essere presentata una relazione sintetica dell'evento / manifestazione con indicazione delle strutture/ attrezzature che verranno installate su suolo pubblico e degli ingombri delle stesse ;

h) nel caso di richiesta di occupazione per installazioni arredi (tavoli sedie ombrelloni ecc) deve essere presentata una relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o

depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato. Nel caso in cui non sia possibile ricoverare gli arredi in luoghi chiusi come previsto al successivo comma 5 dovranno essere indicati nella relazione tecnica le modalità e i sistemi di chiusura e di sicurezza.

i) Atti di assenso o autorizzazione previste dalle diverse norme di riferimento.

4. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

5. Gli arredi dovranno essere resi inutilizzabili ogni sera o ogni giorno al momento della rimozione della distesa secondo gli orari stabiliti dai provvedimenti comunali; gli esercenti si impegnano a mantenere le condizioni di decoro e di rispetto dei luoghi di valenza storico artistica e a far sì che gli arredi non interferiscano con le strutture murarie e architettoniche degli edifici.

Quando non sia possibile rimuovere gli ombrelloni questi dovranno essere chiusi e messi in condizione di sicurezza.

Art. 5 bis Occupazioni in centro Storico

1. Per le occupazioni in Centro storico la richiesta va presentata su apposita modulistica nelle modalità pubblicizzate sul sito corredata della seguente documentazione a pena di irricevibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta individuata su apposita planimetria della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;

e) la durata e la frequenza della occupazione;

f) nel caso di eventi e manifestazioni deve essere presentata una relazione sintetica dell'evento / manifestazione con indicazione delle strutture/

attrezzature che verranno installate su suolo pubblico e degli ingombri delle stesse ;

g) nel caso di richiesta di occupazione per installazioni arredi (tavoli sedie ombrelloni ecc) deve essere presentata una relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato. Nel caso in cui non sia possibile ricoverare gli arredi in luoghi chiusi dovranno essere indicati nella relazione tecnica le modalità e i sistemi di chiusura e di sicurezza .

h) Atti di assenso o autorizzazione previste dalle diverse norme di riferimento.

2 Gli arredi dovranno essere resi inutilizzabili ogni sera o ogni giorno al momento della rimozione della distesa secondo gli orari stabiliti dai provvedimenti comunali; gli esercenti si impegnano a mantenere le condizioni di decoro e di rispetto dei luoghi di valenza storico artistica e a far sì che gli arredi non interferiscano con le strutture murarie e architettoniche degli edifici .

Quando non sia possibile rimuovere gli ombrelloni questi dovranno essere chiusi e messi in condizione di sicurezza.

3. Non è consentita l'occupazione di aree pubbliche per eventi o feste private. Le richieste di strutture di delimitazione (barriere, strutture ecc) nel rispetto di quanto previsto dal piano strategico del centro storico approvato dalla Giunta comunale possono essere concesse solo per delimitazioni delle distese dalla presenza di veicoli (auto, biciclette moto) in sosta o in transito o da altri elementi incongrui.

Articolo 6 - Istruttoria della richiesta.

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria **tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvede ad acquisire i pareri degli uffici competenti in materia .**

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni , i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici, ivi compresi gli eventuali atti che scaturiscano dal successivo comma 4.

3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche e dal successivo comma 5 , costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

4 Il procedimento puo' essere interrotto una sola volta entro 20 gg dalla presentazione della domanda per integrazione della domanda o per chiarimenti.

5 Il dirigente competente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico al fine di valutarne la collocazione, il dimensionamento l'impatto le caratteristiche tipologiche si avvale dei pareri dei Servizi Tecnici per le problematiche di viabilita' architettoniche, urbanistiche-edilizie e per le problematiche inerenti la collocazione di strutture nel verde pubblico.

6. Nel caso di piazze o strade che vedono la presenza di piu' locali con accesso dalle stesse, richiedenti lo spazio per la collocazione di distese, sara' il Servizio competente che predisporra' la collocazione ottimale delle distese stesse, procedendo ove necessario anche ad eventuali riduzioni delle aree richieste.

7. Qualora l'occupazione di suolo pubblico realizzi il presupposto per l'imposizione di un tributo al fine di favorire l'unitarietà del procedimento, questo dovrà prevedere fasi di integrazione e collaborazione col settore competente che a sua volta verificherà che i soggetti cui è imposto un tributo non realizzino anche occupazione di suolo pubblico.

8. Relativamente al termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo si applicano quanto previsto dalla normativa vigente

Articolo 7 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il dirigente rilascia o nega la concessione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente ai sensi della normativa vigente”

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 5 e 5 bis;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
- d) l'indicazione della tariffa, dei coefficienti di moltiplicazione e l'importo complessivo annuale

3. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

- dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi.

4 La concessione viene sempre accordata :

a) fatti salvi i diritti di terzi

b) con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni

La concessione di suolo pubblico sarà rilasciata solo al soggetto che risulterà regolare con il pagamento del cosap.

Articolo 8 - Rinuncia alla richiesta di occupazione.

1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.

2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà almeno sette giorni prima della data di inizio della occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi di polizia municipale.

3. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

Articolo 9 - Durata.

1. Il periodo di validità delle concessioni è di norma quello richiesto. Tuttavia in ragione di interessi di carattere generale ed/o organizzativo il Dirigente competente può stabilirne una diversa durata.

Articolo 10 - Titolarità della concessione.

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o, per le imprese, da chi sia legalmente autorizzato ,previa invio comunicazione al SUAP da parte del concessionario.

3 Nel caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio commerciale dovrà essere inviata comunicazione al Comune che provvederà al rilascio di nuovo atto concessorio .

Articolo 11 - Rinnovo e disdetta della concessione.

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate. La domanda di proroga o rinnovo deve contenere gli estremi della concessione originaria pena l'irricevibilità .

Nel caso di rinnovo della concessione per arredo urbano deve essere allegata altresì un'autodichiarazione attestante l'utilizzo delle strutture / arredi precedentemente autorizzate. Nel caso in cui venissero modificati taluni o tutti gli elementi di arredo, deve essere prodotta una nuova relazione tecnica.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta 60 gg prima della scadenza .

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 10 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:

A) La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata trenta giorni prima dalla data della prevista cessazione della occupazione permanente

B) Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della prevista cessazione della occupazione.

5 In caso di mancata comunicazione nei tempi ivi indicati sarà dovuto l'intero canone

6 Il mancato pagamento del canone per l'occupazione costituisce motivo di diniego alla proroga o al rinnovo della concessione.

ART. 11 bis - Occupazione senza concessione

1. Non necessitano della concessione di cui al presente regolamento, bensì del provvedimento di viabilità se necessario, le seguenti occupazioni:

1. occupazioni che si svolgono nella giornata e solamente nelle ore diurne, quando sono effettuate per:

- a) lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi ecc);
- b) operazioni di trasloco e di carico e scarico merci;

Resta fermo il pagamento del Cosap per quanto previsto e la presentazione della relativa comunicazione di occupazione suolo pubblico
La mancata presentazione della comunicazione equivale ad occupazione abusiva di cui all'art.16

Articolo 12 - Obblighi del titolare della concessione.

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.
- e) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e funzionalità gli elementi sull'area pubblica concessa (sedie, tavoli, ombrelloni ecc)

3. I titolari di concessione per mostre esterne effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere al ricovero dell'attrezzatura suddetta secondo quanto previsto dagli art.li 5 e 5 bis e alla pulizia del suolo in concessione.

4. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In ogni caso il concessionario deve:

- a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
- c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione e dai luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
- d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti

Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione.

1. Il Comune, con atto motivato del dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.

2 Il Comune puo' sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione senza alcun indenizzo o rimborso dovuto:

- a) in occasione di manifestazione, eventi promossi da Stato, Comune o altri enti pubblici o in caso di comizi pubblici;
- b) per motivi di ordine pubblico
- c) per cause di forza maggiore

3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 14 - Decadenza della concessione.

1. La concessione decade

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) per violazione delle norme di cui all'articolo 10 e 12, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario;
- d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- e) mancata manutenzione che comporta nocimento al decoro e/ pericolo alle persone e/o il venir meno delle condizioni tecnico estetiche

2. Il concessionario decade dal diritto di occupazione:

- a) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
- b) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne' esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione

4. Sono causa di decadenza della concessione altresì :

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica, fatti salvi gli eventuali diritti degli eredi legittimi;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

5. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo

Articolo 15 - Limiti delle occupazioni.

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada e dagli strumenti urbanistici ;
l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non

meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.

2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi degli strumenti urbanistici e del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Articolo 16 - Occupazioni abusive.

1 Sono abusive

- a) le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di sospensione,
- c) le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione
- d) le occupazioni realizzate in modo difforme dalla concessione
- e) le occupazioni realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;

2. In caso di occupazione abusiva, il Servizio competente, previa constatazione e contestazione della relativa violazione attraverso gli organi di vigilanza e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31 c.1, disporrà, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

4 Per effetto dell'occupazione abusiva non possono essere rilasciati nuovi titoli di occupazione di aree pubbliche per un periodo di 1 anno decorrenti dal giorno dell'accertamento della violazione determinato con apposito atto

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 17 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione.

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per l'imposizione del pagamento di un canone in base a tariffa in capo al soggetto occupante; ove esista atto concessorio, il canone è determinato nel medesimo e obbligato è il titolare dell'atto di concessione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

Articolo 18 - Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle tre categorie sono i seguenti :

CATEGORIA 1[^] - Coefficiente 1
CATEGORIA 2[^] - Coefficiente 0,6
CATEGORIA 3[^] - Coefficiente 0,4

2.bis Ai fini dell'applicazione del canone per i passi carrai le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie: centro abitato, così come definito dal Codice della Strada, ovvero strade e civici ubicati nei centri abitati, restante territorio comunale, ovvero strade e civici ubicati fuori dai centri abitati.

2.ter I coefficienti moltiplicatori relativi alle due categorie sono i seguenti :

- CENTRO ABITATO: CATEGORIA 1[^] - Coefficiente "1";
- RESTANTE TERRITORIO COMUNALE: CATEGORIA 2[^] - Coefficiente "0,6".

3. La classificazione di cui al comma 1, descritta all'allegato che fa parte integrante del presente regolamento, potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione della Giunta Municipale in via analogica.

4. La classificazione di cui al comma 2bis, così come descritta nella cartografia che viene a costituire parte integrante del presente regolamento (allegato "A "), potrà essere aggiornata e/o integrata, con deliberazione di Giunta Municipale.

Articolo 19 - Determinazione del canone.

1. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria della ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura della occupazione e per la sua durata.

2. La misura base della tariffa del canone per l'occupazione è fissata in euro 0,31 al metro quadrato o lineare al giorno.

3. I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONI PERMANENTI coefficiente

PARCHEGGI " 0.3

CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI " 1

IMPIANTI PUBBLICITARI " 2

BANCHI DI VENDITA IL MART. VEN. SAB. E DOM. " 1

BANCHI DI VENDITA IL LUN. MERC. GIOV. " 0.7

MOSTRE ESTERNE AI NEGOZI " 1

TAXI " 0,3

OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E LINEE AEREE VD. ART.63 DLGST 446 (*)

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE " 0.4

FRECCE DI INDICAZIONE " 0.3

BATTERIE DI FRECCHE DI INDICAZIONE " 1.5

OCCUPAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENCAATE " 1

Esaurita la fase di prima applicazione si procederà all'integrazione del Regolamento con la quantificazione del relativo coefficiente.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE coefficiente

CANTIERI EDILI " 3

BANCHI DI VENDITA IL MART. VEN. SAB. E DOM. " 1

BANCHI DI VENDITA IL LUN. MERC. GIOV. " 0.7

SPETTACOLO VIAGGIANTE " 0,7

DISTESE DI SEDIE E TAVOLI “ 1
STRISCIONI E CARTELLI MOBILI PUBBLICITARI “ 5
PARCHEGGI “ 1
FRECCE DI INDICAZIONE “ 0,5
TRASLOCHI “ 5
TETTOIE A COPERTURE DI DISTESE NON ATTIVE “ 0,3
OCCUPAZIONI VARIE “ 1

Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone.

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
3. Per gli impianti pubblicitari l'arrotondamento delle frazioni si effettua al mezzo metro lineare superiore.
4. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici.
5. Le occupazioni con distributori di carburante pagano solo il canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo e non anche l'occupazione del sottosuolo con cisterne ed altro.
6. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico il canone è dovuto sino al momento in cui è accertata la cessazione dell'occupazione.
7. Se l'occupazione temporanea o permanente è interrotta per causa di forza maggiore o per fatto del Comune, il rimborso competono per il periodo effettivo di mancata utilizzazione.
8. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'amministrazione o di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Articolo 21 - Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al

pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 22 - Agevolazioni

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%.

2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 23 - Non assoggettabilità.

1. Non sono soggette al canone di concessione:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, punto f) del D. Lgs.vo 15/12/1997 n° 446, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n.917, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b) gli Enti non commerciali (es :associazioni sportive, culturali ,sociali ecc) e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS" (3), aventi diritto alle agevolazioni previste indicati nel D. L. 460/97, per le sole attività istituzionali. Ai fini del presente articolo non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti, che saranno assoggettate alle normali tariffe esclusivamente per le superfici occupate da tale l'attività.

c) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta corrispondenti al tempo strettamente necessario a servire il consumatore

e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e che non intralcino la circolazione oppure quelle che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico debitamente autorizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi;

e) le occupazioni occasionali debitamente autorizzate con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi;

f) le occupazioni degli spazi e aree pubbliche oggetto di accordo di collaborazione con l'ente qualora nell'accordo ne sia prevista la gratuita;

g) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, comunque le occupazioni di suolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;

h) le occupazioni, permanenti di soprassuolo pubblico con tende, con balconi, bowindows o simili infissi di carattere stabile ivi ricomprese le occupazioni realizzate con insegne anche a bandiera poste sull'edificio sede della attività commerciale o artigianale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge anche se infisse in suolo pubblico sempreché siano poste nelle vicinanze della attività;

i) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e le bocche di lupo;

j) la non assoggettabilità delle occupazioni di cui ai precedenti punti d), e), f) e delle tende non opera nel caso di occupazione realizzata senza la prescritta concessione;

l) le occupazioni richieste da soggetti ai fini di riprese foto-cinematografiche, multimediali e audiovisive che utilizzano il territorio del Comune di Reggio Emilia purché siano di rilevanza per la promozione e la valorizzazione della città secondo la valutazione del Servizio Valorizzazione commerciale e turismo e in ogni caso i set cinematografici;

m) le occupazioni di suolo pubblico fino al limite di 10 mq per quegli esercizi commerciali o pubblici esercizi la cui visibilità delle vetrine è limitata da infrastrutture di accesso alla ZTL

n) esenzione per i primi 18 mesi dall'installazione del pagamento del canone Cosap per i totem installati su suolo pubblico sia in centro storico sia all'esterno del medesimo qualora gli stessi siano finalizzati a diffondere informazioni turistico-culturali di natura istituzionale nella misura dei 2/3 delle facciate dei medesimi .

2. Il Consiglio Comunale con propri atti può approvare ulteriori categorie di esenzioni o riduzioni del canone Cosap , anche limitate nel tempo che costituiranno integrazioni del presente regolamento

Articolo 23 bis- Esenzione COSAP per gli esercizi commerciali ed artigianali siti in zone temporaneamente precluse al traffico a causa dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche

1. Ai sensi dell'art.1 comma 86 legge 549/95, a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi è prevista l'esenzione al 100% dal pagamento (o corrispondente rimborso) del canone per l'occupazione di suolo pubblico (C.O.S.A.P.) relativo alle occupazioni realizzate con edicole, tavolini, sedie e similari, purché tali occupazioni risultino regolarmente assentite dai competenti uffici comunali.

L'esenzione si applica anche all'occupazione realizzata con passo carraio, perché di proprietà esclusiva dei soggetti titolari degli esercizi di cui al presente comma.

2. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:

a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina (ad esempio spazi espositivi): ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;

b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica. A tal fine, si considera "una strada con

limitazioni del traffico" una strada per la quale a causa dei cantieri sia interdetta l'accessibilità veicolare in almeno una direzione di marcia;

c) subire le limitazioni dovute al cantiere per un periodo superiore a 6 mesi. Il periodo di limitazione al traffico è calcolato sulla base delle limitazioni previste dalle ordinanze;

3. L'applicazione dell'esenzione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Servizio Politiche per la Mobilità, Comune di Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro 12.

In tale istanza il richiedente dovrà:

a) indicare sia i propri dati personali sia i dati completi della sua attività;

b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;

c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie;

4. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria verrà riconosciuta - in forma di rimborso o altro a seconda delle specificità del caso concreto - agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare. Il periodo interessato dal riconoscimento delle agevolazioni tariffarie corrisponderà pertanto al tempo di apertura del cantiere (ove naturalmente questo sia superiore a 6 mesi, come previsto dalla legge).

5. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario (essendo in possesso di tutti i necessari requisiti) entro 5 anni

dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che per il titolare dell'attività commerciale o artigianale (o di una attività ad essa assimilabile, secondo quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 2) che risponda ai requisiti sopra elencati, il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal 181° giorno successivo all'apertura del cantiere. L'agevolazione si applica ai cantieri, anche in corso, a partire dall'aprile 2012.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 24 - Accertamento dell'entrata.

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente alla emanazione del provvedimento.

Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio di bollettino postale.

2. Il responsabile del procedimento opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e fissa la relativa scadenza.

3. In caso di occupazione abusiva o di ritardati o mancati pagamenti, il responsabile del procedimento compie l'attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni e delle penalità connesse alla violazione del patto sottoscritto.

Articolo 25 - Versamento per occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione o secondo una rateizzazione, con i presupposti e le modalità previste nell'articolo 27.

2. Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfettariamente e viene fissata in euro 6,20.

3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a euro 5,16

Articolo 26 - Versamento per Occupazioni Permanenti.

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale a parte il caso di rateizzazione di cui all'art. 27.

2. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a parte i casi di rateizzazione.

3. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, a parte il caso di rateizzazione.

4. Per le Occupazioni Permanenti il versamento del Canone è effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI REGGIO

EMILIA - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP”, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a euro 0,50 (corrispondente a 500 lire) o per eccesso se è superiore.

5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a euro 5,16 .

6 La scadenza del pagamento del canone di cui all'art.4 ter del presente regolamento e' fissata di norma nell'ultimo trimestre dell'anno di riferimento.

Articolo 27 - Rateizzazioni

1. Gli importi superiori a € 200,00 annuali possono essere rateizzati con scadenza al 30/04, 30/06, 30/09, 31/12, previa richiesta da effettuarsi, su apposita modulistica, entro il 31 gennaio o entro la fine del mese successivo alla data del rilascio della concessione.

2. Nell'anno del rilascio della concessione la rateizzazione riguarda la somma eccedente l'importo di euro 200,00; tale somma è frazionabile in rate trimestrali omogenee non inferiori a euro 50,00 l'una.

3. Qualora l'eccedenza sia inferiore a euro 50,00 questa può essere corrisposta in un'unica rata successiva.

4. Per le concessioni permanenti pluriennali negli anni successivi a quello del rilascio ciascuna rata è corrispondente al quarto dell'importo annuale dovuto.

5. In ogni caso l'ultimo giorno dell'occupazione deve coincidere con il versamento dell'ultima rata.

6. La mancata o l'irregolare corresponsione di 2 rate anche non consecutive comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione.

7 .E' ammessa la rateizzazione delle somme a titolo di Cosap riferite agli anni 2011 e seguenti in rate da suddividersi in un periodo massimo pari a due anni (24 mesi) previa presentazione di richiesta motivata da presentarsi al Servizio competente. Sull'importo suddetto saranno applicate le penalità previste dal successivo art.30.

Articolo 28 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata nei modi di legge, *mediante ruolo di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 e successive modificazioni ed integrazioni, previa trasmissione al debitore di specifica richiesta di adempimento.*

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi del comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 29 - Rimborsi.

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a euro 5,16.

Articolo 30 - Penalità.

1. Il tardivo o parziale versamento rispetto ai termini indicati nell'atto concessorio è soggetto ad una penalità pari al 3% dell'ammontare del canone dovuto se il ritardo è contenuto entro 30 giorni dalla nascita del debito e pari al 10% dal trentunesimo giorno e fino all'atto di accertamento del mancato pagamento.
Con l'accertamento la penalità dovuta è pari al 20%. Tali penalità sono comprensive degli interessi legali di mora fino a quel momento.
2. La mancata o l'irregolare corresponsione di 2 rate anche non consecutive comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione.
3. Ulteriori o diverse modalità applicative o entità delle percentuali potranno essere determinate con delibera di Giunta Comunale

Articolo 31 - Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art 16, comma 1 della legge 16/01/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" modificativa del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000, nella misura da 25,00 € a 500,00 € e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n° 689/81.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 16, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al 1° comma, si applica altresì l'indennità prevista dall'art. 63, comma 2, lett g) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale.

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico abusiva, il titolare dell'esercizio e' tenuto a ripristinare senza ritardo lo stato dei luoghi mediante la rimozione dell' occupazione abusiva.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, l'autorita' competente emette ordinanza di rimozione delle strutture abusivamente installate, indicando un termine non superiore a 30 gg. In caso di inadempienza si provvedera' d'ufficio con spese a carico del titolare dell'esercizio . Il materiale rimosso sara' depositato e conservato in locali idonei con addebito delle spese per la rimozione e la custodia. Nessun indennizzo e' dovuto per deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatesi per le operazioni di smontaggio, trasporto e per qualsiasi altra causa.

I materiali rimossi devono essere ritirati entro e non oltre 30 giorni dalla data della rimozione. Nel caso di mancato ritiro delle attrezzature da parte del soggetto terzo, non si procedera' al rilascio di nessuna nuova concessione al soggetto suindicato.

4. Al caso dell'occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione della indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

5. La sanzione prevista per la violazione di ordinanze sindacali o dirigenziali nella materia oggetto del presente regolamento è determinata nella misura fissa di euro 200.

Articolo 32 - Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 - Disposizioni finali.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 GENNAIO 1999—alla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. E' abrogato il Regolamento per le concessioni e le autorizzazioni per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree pubbliche ed i provvedimenti conseguenti, emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente Regolamento. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative e della tassa per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva della tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell'Euro nella Pubblica Amministrazione).

Articolo 34 - Disposizioni transitorie.

4. Per il canone di occupazione non pagato, relativo ai tre anni che precedono l'entrata in vigore della modifica al presente regolamento (2011,2012,2013), è possibile, entro il 31 marzo 2014:

1) il versamento soggetto alla sola penalità del 3% (comprensiva degli interessi legali di mora) per chi pagherà in unica soluzione il canone dovuto entro tale data.

2) una penalità del 10%, (comprensiva degli interessi legali di mora), per chi chiederà la rateizzazione dell'importo dovuto. La rateizzazione non può superare le 36 rate mensili, ciascuna dell'importo minimo di 100,00 euro.

2. Tutte le vigenti norme comunali che risultino in contrasto o non compatibili con quanto stabilito dal presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.

ANNOTAZIONI

Nota (1)

Articolo 4, comma 8, riferimento all'articolo 121 del "T.U.L.P.S";

Nota (2)

Articolo 5, comma 2, Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31307/201 del 21/11/1997;

Nota (3)

Articolo 34, comma 1, riferimento all'art. 63, comma 2, punto f del D.

Lgs.vo n° 446/97.

26

Allegato A

Le classificazione degli ambiti di applicazione del Cosap Categoria I , II e III sono stabilite nella piantina allegata al presente regolamento che distingue il territorio comunale in zone :

ambito 1:citta' storica ACS 1 o Zona A

ambito 2 : comprende :

a) porzione del territorio urbanizzato definito dal PSC nell'elaborato P4 come "Citta' Consolidata " con l'inclusione del territorio urbanizzato delle frazioni di :

Rivalta , Canali Fogliano

b) ambiti urbanizzabili interclusi nel territorio urbanizzato definito al punto a)

c) Pua approvati / convenzionati PSC 2011 se all'interno o costituenti margine del territorio urbanizzato definito al punto a)

d) poli funzionali PF1 e PF2 comprese le porzioni urbanizzabili

ambito 3 : ambiti agricoli di PSC - territorio urbanizzabile delle frazioni non ricomprese nell'ambito 2 - ambiti esterni al territorio urbanizzabile